



## CITTÀ DI LECCE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 154 del 30/07/2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. MODIFICA. I.E.**

L'anno 2021, addì trenta del mese di Luglio alle ore 09:35, ora di convocazione 9:30, nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - URGENTE - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede la Vice Presidente del Consiglio Dott.ssa Lidia FAGGIANO con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI..

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BAGLIVO ARTURO		X	18	MIGNONE CARLO		X
2	BATTISTA LUCIANO	X		19	MOLA ERNESTO	X	
3	BORGIA GIANLUCA	X		20	MOLENDINI GABRIELE	X	
4	CITRARO SAVERIO	X		21	MURRI DELLO DIAGO COSIMO	X	
5	COSTANTINI DAL SANT ALESSANDRO	X		22	OCCHINERI GIOVANNI	X	
6	DELLA GIORGIA SERGIO	X		23	ORLANDO EMANUELA	X	
7	DE MATTEIS ANTONIO	X		24	PALA GIORGIO		X
8	FAGGIANO LIDIA	X		25	PASQUINO ANDREA	X	
9	FINAMORE ANTONIO	X		26	PATTI PIERPAOLO	X	
10	FIGLIO ANDREA	X		27	POLI BORTONE ADRIANA		X
11	GIANNOTTA MARCO	X		28	POVERO PAOLA	X	
12	GIORDANO ANGUILLA ROBERTO		X	29	ROTUNDO ANTONIO	X	
13	GRECO GIANMARIA		X	30	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
14	GUIDO ANDREA		X	31	SCORRANO GIANPAOLO		X
15	MARIANO MARIANO NATALIA	X		32	TRAMACERE ORONZINO	X	
16	MARTINI SEVERO		X	33	VALENTE LUIGI	X	
17	MELE GIULIO	X					

PRESENTI: 24 ASSENTI: 9

**Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:**

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FORESIO PAOLO		X	6	NUZZACI MARCO	X	
2	MIGLIETTA SILVIA		X	7	VALLI ANGELA	X	
3	SIGNORE SERGIO	X		8	CICIRILLO FABIA ANNA		X
4	MIGLIETTA RITA MARIA INES		X	9	GNONI CHRISTIAN	X	
5	DE MATTEIS MARCO		X				



Presente il Consigliere straniero KULHARI.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) dell'O.D.G.: **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI -TARI. MODIFICA.”**

Relaziona l'ASSESSORE GNONI.

La Vice Presidente del Consiglio pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

**PRESENTI N. 23:** BATTISTA - BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FINAMORE - FIORE - GIANNOTTA – MARIANO MARIANO – MELE – MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO - OCCHINERI – ORLANDO - PATTI – POVERO – ROTUNDO – SALVEMINI - TRAMACERE – VALENTE.

**ASSENTI N. 10:** BAGLIVO - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO - MARTINI - MIGNONE - PALA – PASQUINO - POLI BORTONE - SCORRANO.

**FAVOREVOLI N. 20:** BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE – GIANNOTTA - MARIANO MARIANO – MELE – MOLA – MOLENDINI - MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI - ORLANDO - PATTI – POVERO – ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

**CONTRARI N. 3:** BATTISTA – FINAMORE - TRAMACERE.

Per cui

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona l'Assessore ai Tributi, in base all'istruttoria svolta dal Dirigente del Settore;

**Richiamato** il regolamento Tari vigente per l'anno 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 30.06.2020 ;

**Dato atto** che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato l'emanazione del Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, che riforma l'art. 198 TUA (Testo Unico Ambientale, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene altresì:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del TUA
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del TUA;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del TUA;

**Dato atto**, altresì, che il decreto legislativo 3/9/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/9/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto, "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinques, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

**Considerato** dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con delibera consiliare n. 64 del 30.06.2020 , in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento:

1. secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del Codice Ambientale.

2. secondo la nuova formulazione dell'art. 184 del TUA sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera b), g), i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;

3. ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinques. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia prima, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia), vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/9/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs n. 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege;

**Considerato** che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo comma nell'articolo delle riduzioni del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L 30 dicembre 2020 n. 178 a decorrere dal 1/1/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi;

**Ritenuto** che per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno mantenere una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge 147/2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID – 19 sono state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown;

**Segnalato** che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituisce la TARI giornaliera, mentre la Tari giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione avente

carattere di temporaneità. Viene modificato l'art.25 del Regolamento vigente in quanto la fattispecie viene disciplinata, a decorrere dal 1/1/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019;

**Considerato** infine che, per l'annualità 2021, le scadenze del versamento sono fissate in caso di pagamento rateale:

**I rata 30 settembre**

**II rata 31 ottobre**

**III rata 30 novembre**

**IV rata 31 dicembre**

e nel caso di pagamento in unica soluzione il termine di scadenza del versamento il **30 settembre**;

**Evidenziato** che alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visti :**

il Dlgs n. 116/2020;

l'art. 1 commi 641 e ss. Della Legge 147/2013 e ss.mm;

l'articolo 52 del Dlgs 446/97 e l'articolo 7 del Dlgs 267/2000 in materia di potestà regolamentare del Comune;

l'art. 1 comma 837 L. 160/2019

**Preso atto:**

1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell'ente per quanto attiene le riduzioni ed esenzioni, che sono saranno in bilancio quali autorizzazioni di spesa nella prima variazione di bilancio utile disposta dall'organo competente (Consiglio Comunale per il contributo agevolazione 2021 a utenze non domestiche, dirigente finanziario per applicazione di avanzo vincolato anno prec.);

2. che in particolare l'agevolazione tariffaria ex art.660 della legge 147/2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 sarà finanziata dall'avanzo vincolato TARI 2020 quota parte del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” (c.d. “Fondone” - allegato A/1 del rendiconto 2020 approvato con delibera di C.C. n. XX del 30/07/2021) e dal contributo agevolazione 2021 a utenze non domestiche (art. 6 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ripartito col decreto ministeriale 24 giugno 2021, che assegna al Comune di Lecce € 1.710.707,36 ;

3. del parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 comma 1 lettera b) punto 7;

4. di quanto previsto dall'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere e i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

**Dare atto** che ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000:

- che il termine per approvare i regolamenti alle entrate degli enti locali entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetti dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

### **Considerato che:**

sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni ( art. 13 commi 15 e 15 ter D.L. 201/11 e art. 53 comma 16 L. 388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021;

Visto l'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come modificato dall'art. 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali » (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25), che dispone quanto segue:

“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”.

**Considerata** la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

**Visto** l'art. 42 comma 2 lettere b) ed f) del Dlgs 18/8/2000 n. 267;

**Preso atto** infine dell'art. 49, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Settore Finanziario, Tributi e fiscalità locale;

Vista la Commissione consiliare;

**Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato**

### **DELIBERA**

**1. di approvare** le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30.06.2020 così come nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

**2. di dare atto** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

**3. di dare atto** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 ;

**4. di pubblicare** il regolamento modificato sul sito web istituzionale;

**5. di dare mandato** al Dirigente del Settore Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti in aula consiliare:**

**PRESENTI N. 23:** BATTISTA - BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FINAMORE - FIORE - GIANNOTTA – MARIANO MARIANO – MELE – MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO - OCCHINERI – ORLANDO - PATTI – POVERO – ROTUNDO – SALVEMINI - TRAMACERE – VALENTE.

**ASSENTI N. 10:** BAGLIVO - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO - MARTINI - MIGNONE - PALA – PASQUINO - POLI BORTONE - SCORRANO.

**FAVOREVOLI N. 20:** BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE – GIANNOTTA - MARIANO MARIANO – MELE – MOLA – MOLENDINI - MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI - ORLANDO - PATTI – POVERO – ROTUNDO – SALVEMINI - VALENTE.

**CONTRARI N. 3:** BATTISTA – FINAMORE - TRAMACERE.

## **DELIBERA**

**Di dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.**

**I suddetti interventi sono integralmente riportati  
nel resoconto stenotipico in atti.**

Il Presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario Generale  
dott.ssa Annamaria GUGLIELMI  
(atto sottoscritto digitalmente)